

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 dicembre 2023


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 giugno 2023, n. 12.
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2023, n. 16.		Modifica al regolamento di esecuzione sulla formazione medica specialistica. (23R00352)..... Pag. 30
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. (23R00448).....	Pag. 1	
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2023, n. 17.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 giugno 2023, n. 13.
Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale. (23R00449).....	Pag. 3	Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi. (23R00353).....
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2023, n. 30/R.
Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016". (23R00340).....	Pag. 7	Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. (23R00388).....
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2023, n. 21-97/Leg.		
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg. (Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)). (23R00341).....	Pag. 28	RETTIFICHE
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 maggio 2023, n. 11.		Avviso di rettifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R della Regione Toscana recante «Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 26 luglio 2023, Parte Prima». (23R00389).....
Modifiche del regolamento di esecuzione sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio. (23R00351).....	Pag. 29	Pag. 38





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2023, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 Supplemento n. 6 dell'8 agosto 2023)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'art. 8.

Art. 2.*Entrate e spese di competenza*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2022 sono definite nel rendiconto in euro 15.206.614.796,00 di cui euro 12.371.884.325,05 sono state riscosse e versate ed euro 2.834.730.470,95 restano da riscuotere.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022 sono definite nel rendiconto in euro 14.957.429.640,57 di cui euro 11.985.105.343,11 sono state pagate ed euro 2.972.324.297,46 restano da pagare.

Art. 3.*Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2021 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2021 e precedenti, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 6.924.049.432,06 dei quali, nell'esercizio 2022, sono stati riscossi e versati euro 4.121.952.237,85 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2022 euro 2.245.564.556,60.

2. I residui passivi degli esercizi 2021 e precedenti, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 7.858.308.396,61 dei quali, nell'esercizio 2022 sono stati pagati euro 4.642.756.875,20 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2022 euro 2.729.245.869,63.

Art. 4.*Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022*

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, ammontano complessivamente ad euro 5.080.295.027,55 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 2, comma 1, per euro 2.834.730.470,95 e l'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi 2021 e precedenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, per euro 2.245.564.556,60.

2. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, ammontano complessivamente ad euro 5.701.570.167,09 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 2, comma 2, per euro 2.972.324.297,46 e l'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi 2021 e precedenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, per euro 2.729.245.869,63.

Art. 5.*Fondo pluriennale vincolato*

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 333.261.129,87 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 369.496.069,25.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 391.741.096,71, fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 411.057.880,31.

Art. 6.*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale è determinato in euro 95.472.607,10 secondo il seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 euro 229.498.262,51;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022: euro 16.493.836.562,90;


c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2022: euro 16.627.862.218,31;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2022: euro 95.472.607,10.

Art. 7.*Risultato di amministrazione*

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.328.601.509,46 come risultante dai seguenti importi:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022: euro 95.472.607,10;



b) ammontare dei residui attivi: euro 5.080.295.027,55;

c) ammontare dei residui passivi: euro 5.701.570.167,09;

d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 391.741.096,71;

e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 411.057.880,31.

2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 3.861.560.349,32:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022: euro 340.100.270,37;

b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2022: euro 9.218.839,33;

c) fondo anticipazioni liquidità, ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti: euro 3.420.102.062,74;

d) fondo perdite società partecipate: euro 2.869,25;

e) fondo contenzioso: euro 39.291.054,40;

f) altri accantonamenti: euro 52.845.253,23 a titolo di fondo garanzie fidejussorie rilasciate e altri fondi relativi a passività potenziali.

3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 150.856.632,15:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili: euro 2.839.314,88;

b) vincoli derivanti da trasferimenti: euro 127.065.861,38;

c) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.683.660,58;

d) vincoli formalmente attribuiti dall'ente: euro 19.267.795,31.

4. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, quale parte destinata agli investimenti, l'importo di euro 1.951.093,27.

5. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 5.342.969.584,20:

a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 779.697.549,22;

b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.143.169.972,24;

c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità, ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 e dell'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.420.102.062,74.

6. Il recupero degli importi di cui al comma 5 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione delle vigenti normative.

Art. 8.

Allegati al rendiconto

1. Sono approvati i seguenti prospetti allegati al rendiconto:

a) prospetto delle entrate, riepilogo generale per titolo e tipologia (allegato 1);

b) prospetto delle entrate, riepilogo generale per titolo (allegato 2);

c) prospetto delle entrate, riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);

d) prospetto delle spese, riepilogo per titolo, missione e programma (allegato 4);

e) prospetto delle spese, riepilogo generale per missioni (allegato 5);

f) prospetto delle spese, riepilogo generale delle spese per titolo (allegato 6);

g) prospetto delle spese, riepilogo per titoli e macroaggregati (allegato 7);

h) prospetto delle spese, riepilogo per missioni, programmi e macroaggregati - impegni e pagamenti (allegato 8);

i) quadro generale riassuntivo (allegato 9);

l) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 10);

m) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11);

n) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 12);


o) prospetto degli accertamenti pluriennali, accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 13);

p) prospetto degli impegni pluriennali, impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 14);

q) prospetto dei costi per missione (allegato 15);

r) prospetto di ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria (allegato 16);

s) elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 17);



t) elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 18);

u) elenco dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario (allegato 19);

v) prospetto relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 (allegato 20);

z) stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico e nota integrativa (allegato 21);

aa) relazione sulla gestione della giunta regionale (allegato 22), (allegato 22 sub A1), (allegato 22 sub A2), (allegato 22 sub A2bis), (allegato 22 sub A3), (allegato 22 sub A4), (allegato 22 sub A5), (allegato 22 sub A6);

bb) composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2021 (allegato 23);

cc) prospetto relativo ai dati SIOPE (allegato 24);

dd) prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 25);

ee) elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio (allegato 26);

ff) rendiconto consolidato comprendente i risultati della gestione del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 (allegato 27);

gg) rendiconto del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 283-15263 (allegato 28).

2. È allegata alla presente legge la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 29).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2023

p. CIRIO

Il Vice Presidente: CAROSSO

(Omissis).

23R00448

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2023, n. 17.

Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 Supplemento n. 6 dell'8 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'applicazione e il riordino delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato, esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale.

Art. 2.

Principi generali

1. La legge regionale può attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto del principio di imparzialità.

2. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalle leggi regionali.

3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 3.

Retroattività della legge più favorevole

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce illecito amministrativo.



2. In caso di sanzioni amministrative pecuniarie, di carattere punitivo se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al trasgressore, salvo limitazioni e deroghe, previste dalla legge, derivanti dalla tutela di diritti e interessi ritenuti prevalenti in base alle norme della Costituzione.

3. Si considerano di carattere punitivo la legge del tempo o quella posteriore che prevedono:

a) una sanzione pecuniaria con minimo edittale superiore al limite massimo di cui all'art. 26 del codice penale;

b) una sanzione pecuniaria proporzionale in concreto applicabile superiore al limite massimo di cui all'art. 26 del codice penale;

c) la confisca;

d) una misura non cautelare limitativa di un diritto che ha efficacia superiore a trenta giorni.

Art. 4.

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti di accertamento, contestazione, applicazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative regionali è esercitato secondo quanto previsto dalla legge regionale e dalla legge n. 689/1981, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in quanto compatibili.

2. In deroga a quanto previsto dal comma I, in caso di complessità dell'accertamento della violazione, l'accesso ai relativi atti da parte del trasgressore e dell'obbligato in solido può essere posticipato alla successiva fase istruttoria, attivata dall'invio del rapporto a norma dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

Art. 5.

Autorità competente

1. Al fine di garantire certezza e trasparenza riguardo all'attività sanzionatoria della Regione e delle altre amministrazioni competenti di cui all'allegato A, la Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, su segnalazione del settore competente in materia di contenzioso amministrativo e sulla base delle valutazioni espresse da altri settori regionali competenti, integra e modifica l'allegato A, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, nonché dei seguenti criteri:

a) accessoria della funzione amministrativa sanzionatoria;

b) unicità dell'amministrazione e conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;

c) identificazione in capo ad un unico soggetto, anche associativo, della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

d) prevalenza della materia tutelata dalla previsione sanzionatoria.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa l'autorità titolare della funzione sanzionatoria già individuata in precedenti leggi regionali per la medesima materia o, in caso di illecito plurioffensivo, per la materia ritenuta prevalente.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad emanare un provvedimento di ricognizione della corrispondenza di bene giuridico fra l'antecedente disposizione di delega e la successiva norma di attribuzione del potere sanzionatorio. In caso di plurioffensività dell'illecito la dichiarazione di corrispondenza è assunta secondo un giudizio di prevalenza.

Art. 6.

Separazione delle funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e conflitto di interessi

1. L'ente destinatario dell'attribuzione assicura la separazione funzionale fra l'attività di accertamento e quella di irrogazione attribuendole ad organi diversi.

2. In caso di conflitto d'interessi fra il trasgressore e chi esercita la funzione di accertamento, si applica l'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

3. In caso di conflitto di interessi fra il trasgressore e chi esercita la potestà di irrogazione, quest'ultima è istruita da un altro organo dello stesso ente esente da conflitto d'interessi e, ove ciò non sia possibile, la potestà sanzionatoria è esercitata dalla Regione previa trasmissione del rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, comprensivo di adeguata motivazione del conflitto d'interesse rilevato.

4. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, la Regione, accertata la violazione, irroga al rappresentante legale dell'ente inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quella prevista per l'illecito amministrativo oggetto del conflitto di interessi.


Art. 7.

Gestione coordinata del procedimento

1. La Giunta regionale promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti coinvolti.

2. Al fine di garantire una piena interoperabilità dei diversi sistemi informativi ed una più efficace gestione delle diverse fasi procedurali e del monitoraggio dei tempi dei procedimenti oggetto della presente legge, le autorità competenti o che intervengono nell'ambito degli stessi, utilizzano apposita soluzione informatica di cooperazione applicativa individuata dalla Giunta regionale.

3. La soluzione informatica di cui al comma 2, per poter essere adottata, deve ottenere il parere della Conferenza permanente regioni-autonomie locali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).



Capo II
APPLICAZIONE

Art. 8.

Accesso ai luoghi e diffida amministrativa

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e in tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.

4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a trenta giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

5. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

6. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole, già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e detta specifiche linee guida in materia.

Art. 9.

Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio

1. Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi), salvi i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.

Art. 10.

Pagamento in misura ridotta

1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione una funzione amministrativa

sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla legge n. 689/1981 alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero la facoltà di cui al comma 1.

3. Con riferimento alla facoltà di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, qualora l'importo per l'oblazione sia superiore a euro 5.000,00, ad istanza dell'interessato che provi la propria condizione economica disagiata, l'ufficio competente all'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento può concedere il beneficio rateale della misura ridotta, in un numero di rate comprese fra il minimo e il massimo di cui all'art. 26 della legge n. 689/1981.

Art. 11.

Casi di estinzione delle sanzioni accessorie

1. Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono, altresì, estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.

Art. 12.

Contestazione non immediata della violazione

1. Il termine di notificazione degli estremi della violazione ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dalla data di conclusione delle operazioni di accertamento dell'illecito.

2. Salvo il caso di particolare complessità dell'accertamento, le relative operazioni devono terminare entro centottanta giorni dall'accertamento dei fatti.

3. La conclusione dell'accertamento coincide con la sottoscrizione, da parte degli agenti accertatori, del verbale di contestazione delle violazioni di legge.

Art. 13.

Nuova qualificazione della condotta contestata

1. Al fine di tutelare il diritto di difesa, ricevuto il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981, qualora in sede istruttoria emergano elementi tali da giustificare la riqualificazione della condotta contestata ai sensi di una diversa disposizione, l'ufficio competente procede a notificare ai destinatari del precedente accertamento, secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, un provvedimento di nuova contestazione di illecito con ridefinizione dell'importo oblabile in ottemperanza all'art. 16 della medesima legge.

2. La nuova qualificazione del fatto accertato può essere definita e contestata in sede di audizione, attraverso la redazione di apposito processo verbale consegnato alla persona ascoltata e trasmesso agli aventi diritto all'audizione che non abbiano presentato tale istanza né oblatato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.



3. La contestazione o notifica del provvedimento di riqualificazione interrompe i termini di cui agli articoli 16, comma 1 e 18, comma 1, della legge n. 689/1981.

Art. 14.

Riscossione ed esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SANZIONATORIE

Art. 15.

Funzioni amministrative sanzionatorie

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A di cui all'art. 5.

Art. 16.

Applicazione concordata della sanzione in audizione

1. Al fine di deflazionare il contenzioso, in sede di audizione e ad istanza di parte, l'autorità competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può concordare l'importo della medesima fra il minimo ed il massimo edittali.

2. Dell'importo e delle ragioni dell'accordo di cui al comma 1 è dato conto nel verbale di audizione.

3. Il provvedimento di ingiunzione di pagamento è redatto in forma semplificata attraverso il richiamo del verbale di audizione.

Art. 17.

Difesa in giudizio

1. Al fine di agevolare l'attività difensiva in sede giurisdizionale degli atti di ingiunzione di sanzioni amministrative pecuniarie dell'ente e di consentire il pieno recupero delle relative spese in caso di soccombenza dei trasgressori, i funzionari pubblici stabilmente incaricati del patrocinio legale, dotati dei requisiti di legge, sono iscritti, ad istanza della competente direzione, alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 18.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24

1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) le parole «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»)».

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 231/2017 e ad ogni altra normativa connotata dalla medesima finalità di tutela dell'informazione ai consumatori.»

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Rivalutazione delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in leggi regionali, può essere aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.



Art. 21.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

b) legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie).

Art. 22.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2023

p. CIRIO

Il Vice Presidente: CAROSSO

(*Omissis*).

23R00449

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2023, n. 20-96/Leg.

Regolamento concernente “Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”.

(*Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 agosto 2023, n. 33 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Visto l'art. 4-ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto il decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente

«Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

Visto il parere del comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di data 24 luglio 2023, espresso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1 della legge provinciale sui lavori pubblici;

Visto il parere del consiglio delle autonomie locali di data 19 luglio 2023;

Visto il parere della commissione competente del consiglio provinciale di data 26 luglio 2023;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1383 del 4 agosto 2023 di approvazione del regolamento in oggetto;

EMANA

il seguente regolamento:

«*Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'art. 4-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*»

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capitolato generale contiene le condizioni e le clausole contrattuali che si applicano ai lavori pubblici da eseguire in appalto e in economia ai sensi dell'art. 4-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, dettando la disciplina della relativa fase esecutiva, anche in attuazione delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici per quanto riguarda gli aspetti e i profili che le stesse demandano a regolamento di attuazione.

2. Quando il capitolato generale dispone l'applicazione della normativa statale, gli eventuali rinvii da parte di quest'ultima ad altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

3. Le disposizioni contenute nel capitolato generale si inseriscono di diritto nel rapporto contrattuale, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale. Il contratto o il capitolato speciale possono derogare alle disposizioni contenute nel capitolato generale, nei casi ed entro i limiti previsti dal capitolato generale medesimo o da altra disposizione di legge o di regolamento.



4. Ai fini dell'applicazione di questo capitolato, per regolamento si intende il decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), e per legge provinciale si intende la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

Art. 2.

Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel territorio provinciale, delle norme tecniche che regolano il singolo contratto, nonché del progetto e delle ulteriori condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilità dell'opera sulla base del progetto di gara.

3. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l'appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

Art. 3.

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformità alle regole ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi contenuto più generale.

3. In caso di contratto avente ad oggetto anche la progettazione, l'interpretazione dell'elaborato predisposto dall'appaltatore va effettuata tenendo conto delle finalità e dei contenuti degli elaborati posti a base di gara.

Art. 4.

Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

Art. 5.

Obblighi generali dell'appaltatore

1. L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali il medesimo appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera o la funzionalità della stessa.


3. Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l'appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

4. L'appaltatore deve comunicare preventivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate e, in caso di esito positivo, autorizza la modifica. In caso di esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice nega l'autorizzazione e, se verifica violazioni, sospende l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese prive dei necessari requisiti di qualificazione nonché il pagamento del corrispettivo dovuto, senza riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 6.

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).



2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente:

a) nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010;

b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al commissariato del governo della Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al commissariato del governo della Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

5. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP).

Art. 7.

Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati dalla provincia

1. Nei contratti affidati dalla provincia, l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la *policy* anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla provincia. Il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluzione del contratto.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilità od offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

3. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subappaltatore e subcontraente:

a) si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la *policy* anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla provincia, prevedendo che il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluzione del contratto;

b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente alla provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità od offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 8.


Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia

1. Nei contratti affidati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia, l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni può comportare la risoluzione del contratto.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità od offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

3. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subappaltatore e subcontraente:

a) si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice, prevedendo che il mancato rispetto delle predette prescrizioni può comportare la risoluzione del contratto;



b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Capo II

PREZZI CONTRATTUALI

Art. 9.

Prezzi di contratti con contabilizzazione a misura

1. In caso di contratto con contabilizzazione a misura, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Per le categorie di lavori o materiali non previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 11.

Art. 10.

Prezzi di contratti con contabilizzazione a corpo o a corpo e a misura

1. Nei contratti con contabilizzazione a corpo o a corpo e a misura, l'importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori da contabilizzare a misura, previsti negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

3. I prezzi contrattuali in relazione ai lavori a corpo, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori o materiali non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 11.

Art. 11.

Determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati in contratto

1. Se le variazioni comportano la necessità di eseguire categorie di lavorazioni non previste dal contratto o di impiegare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo contratto, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo i criteri previsti dall'allegato A.

2. Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l'utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d'asta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e sono approvati dal responsabile unico del progetto secondo quanto previsto dalla normativa statale.

4. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinarli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Capo III

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 12.

Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva è sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di gara, fatti salvi i casi in cui la stessa non è richiesta ai sensi della normativa statale.

2. Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.

3. La garanzia fideiussoria è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti clausole:


a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

c) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

4. La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

5. La garanzia è integrata in presenza di maggiori lavorazioni previste da atto aggiuntivo.



Art. 13.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 2 della legge provinciale, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla normativa statale; se il contratto prevede un periodo di garanzia, essa è integrata da una polizza che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

c) che ogni riferimento al «collaudo provvisorio» contenuto nello schema tipo si intende riferito al «collaudo» previsto dall'art. 24 della legge provinciale;

d) che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per l'intera opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e che la presa in consegna anticipata dell'opera non equivale ad emissione del certificato di collaudo;

e) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

5. In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, l'appaltatore provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non

modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

6. In caso di sinistro, l'appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

Art. 14.

Polizza decennale di assicurazione indennitaria e responsabilità civile

1. Nei casi previsti dalla normativa statale, in sede di emissione del certificato di collaudo l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la polizza assicurativa decennale e per responsabilità civile decennale, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'importo contrattuale è calcolato sulla base d'asta al lordo del ribasso offerto computando anche le eventuali varianti progettuali apportate in fase di esecuzione, ad eccezione di quelle comportanti un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto non superiore al quinto.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla normativa statale; la polizza indennitaria deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'amministrazione aggiudicatrice non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

5. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

c) che ogni riferimento al «collaudo provvisorio» contenuto nello schema tipo si intende riferito al «collaudo» previsto dall'art. 24 della legge provinciale;

d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.



*Capo IV*CONSEGNA DEI LAVORI, GESTIONE DEL CANTIERE
ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15.

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori è istituita dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale ed è svolta secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.

2. In caso di risoluzione contrattuale, il direttore dei lavori effettua, su richiesta del responsabile unico del progetto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa statale.

Art. 16.

Programma di esecuzione dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori, ai fini della sua approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, un proprio programma di esecuzione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile unico del progetto fissa una nuova data e l'inizio dei lavori rimane sospeso. Trascorso inutilmente il nuovo termine, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con i piani della sicurezza e con l'eventuale cronoprogramma predisposto dall'appaltatore in sede di offerta e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice mediante apposizione di un visto del responsabile unico del progetto, sentito il direttore lavori. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso l'inizio dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per l'inizio dei lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione e fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma.

3. Il programma dei lavori deve essere elaborato, ove previste, sulla base delle WBS (*work breakdown structure*) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date e agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, modifiche o integrazioni al programma dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato

al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'amministrazione aggiudicatrice;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In ogni caso, il programma è aggiornato in occasione dell'approvazione di varianti che comportino modifica del contratto, fatta salva eventuale dispensa da parte del direttore dei lavori. Se l'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento, può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a dieci giorni, l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 17.


Documento tecnico di cantiere

1. Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori, le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d'opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.

2. Il direttore dei lavori può richiedere all'appaltatore di produrre, entro un congruo termine, il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi:

a) quando la progettazione è sviluppata secondo la *work breakdown structure* (WBS);

b) quando è presente almeno una lavorazione appartenente a categorie scorporabili ovvero impiantistica soggetta a certificazione che sia stata, in tutto o in parte subappaltata ovvero affidata ad una mandante o ad una consorziata. In tal caso il documento tecnico di cantiere è richiesto per la specifica lavorazione;



c) quando l'appaltatore si è avvalso del subappalto per un importo superiore, complessivamente, al quindici per cento dell'intero contratto o ha dichiarato, senza precisare analiticamente in sede di offerta o di contratto gli importi che intende subappaltare, che intende avvalersi, con riferimento alle lavorazioni indicate, del subappalto;

d) quando l'esecuzione contempla l'effettuazione, in cantiere, di lavorazioni preliminari quali l'effettuazione di sondaggi ed analisi, la consegna di forniture, gli allestimenti del cantiere, la predisposizione di strutture, aree, impianti e impalcature e simili lavorazioni idonee a condizionare l'andamento dei lavori.

3. Il direttore dei lavori può richiedere, entro dieci giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cantiere, elementi integrativi ovvero modificazioni del documento nella parte o nelle parti ritenute non idonee ad assicurare il corretto monitoraggio dei tempi di realizzazione dei lavori anche con riferimento al cronoprogramma, ad eventuali sottofasi di realizzazione dei lavori o al WBS. Se, nei termini assegnati e ferma restando la facoltà di successiva integrazione, il direttore dei lavori non richiede modifiche od integrazioni, il documento tecnico di cantiere s'intende approvato.

4. In ogni momento il direttore dei lavori, in relazione all'andamento dei lavori o a carenze manifestate e, in particolare, al fine di tener conto di eventuali varianti in corso d'opera, può chiedere modificazioni o integrazioni al documento tecnico di cantiere, assegnando un congruo termine per adempierle.

5. La mancata predisposizione, nei termini assegnati e previa ulteriore diffida, del documento tecnico di cantiere ovvero di eventuali modificazioni o integrazioni richieste dal direttore dei lavori, costituisce grave inadempimento.

6. In ogni caso il documento tecnico di cantiere non costituisce sviluppo degli elaborati progettuali e loro varianti e non può, neppure parzialmente, sostituirsi ad essi.

Art. 18.

Consegna dei lavori

1. Le operazioni di consegna dei lavori e la verbalizzazione delle medesime sono effettuate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.

Art. 19.

Direzione del cantiere

1. L'appaltatore assicura, tramite il direttore tecnico del cantiere, l'ordinata organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della normativa tecnica vigente da parte del proprio personale.

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore medesimo o da altro tecnico dallo stesso formalmente incaricato. In caso di contratto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore tecnico di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

3. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore comunica per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l'accettazione di questo, specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale per imperizia, imprudenza e grave negligenza.

5. L'appaltatore è sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore tecnico di cantiere e del personale, e risponde nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 20.

Oneri e obblighi nel corso di esecuzione dei lavori

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi:

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

1. protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;

2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi;

3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico sanitari;

4. tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6. fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti o altro, necessari per l'esecuzione dei lavori, per la manutenzione segnaletica e la sicurezza del lavoro;

7. dispositivi e altre misure per l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale deve essere



attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere;

c) la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale. Tali mezzi sono soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della direzione dei lavori;

d) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

e) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermi restando ulteriori e specifiche richieste da parte della direzione dei lavori;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, comunque verificatisi, anche in periodo di sospensione dei lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino all'ultimazione dei lavori;

g) la sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e l'esecuzione della riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'appaltatore deve provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione, e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, quali ad esempio i giunti di dilatazione, in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione devono essere immediati, a semplice richiesta verbale della direzione dei lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro quarantotto ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo appena possibile alla sistemazione definitiva;

h) la fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici o altre segnalazioni luminose richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversa espressa previsione. L'amministrazione aggiudicatrice pertanto rimane sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'amministrazione provvede al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

i) la protezione delle opere, e in particolare protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni devono essere eseguite all'asciutto o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto di detta prescrizione;

j) l'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle autorità amministrative, compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, degli enti e associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, quali, ad esempio, VVF, Ministero degli interni, uffici comunali e prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, operatori delle telecomunicazioni, ISPELSS, aziende erogatrici. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

k) fornire alla direzione dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, in forma scritta, tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;


l) assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la direzione dei lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

m) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;

n) osservare le norme in materia di polizia mineraria, nonché tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere all'amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sull'organizzazione e produttività del cantiere;

o) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, per cave e tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

p) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'opera o di parti di essa, alla pulizia generale dell'area di cantiere. In caso di inadempimento dell'appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo;



g) provvedere allo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'appaltatore entro due mesi dalla compilazione del verbale di ultimazione dei lavori;

r) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio o di parti di esso, alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche eventualmente avvalendosi di ditte idonee. In caso di inadempimento dell'appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo.

2. L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, locali ad uso alloggio ed ufficio per il personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, secondo quanto richiesto dalla direzione dei lavori. Egli deve inoltre fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale durante i sopralluoghi di cantiere, nonché fornire acqua potabile agli operai e installare per i medesimi gli apprestamenti igienici e di ricovero.

3. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme attuative.

5. L'appaltatore deve procedere, prima e durante lo svolgimento dei lavori, a mezzo di ditta specializzata e all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. L'appaltatore è pertanto responsabile di qualsiasi incidente conseguente a incompleta o negligente bonifica, rimanendone invece in ogni caso sollevata l'amministrazione aggiudicatrice. Resta inteso che l'attività di cui al presente comma non costituisce subappalto.

6. L'appaltatore deve richiedere l'assistenza delle società di gestione o proprietarie dei sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici suggeriti dalle predette società affinché siano evitati danneggiamenti, senza diritto ad alcun indennizzo o ulteriore compenso, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori o sulla organizzazione e produttività del cantiere.

7. L'appaltatore deve mantenere il transito sulle vie pubbliche e private interessate dalle lavorazioni, nonché gli scoli delle acque e le canalizzazioni esistenti.

8. L'appaltatore deve presentare alla direzione lavori i calcoli statici e i disegni esecutivi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, eventualmente richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

9. L'appaltatore deve adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone

addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricade pertanto sull'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice e il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza.

10. L'amministrazione aggiudicatrice può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 21.

Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo ovvero dipendenti da ordini e prescrizioni imposti dalle competenti autorità. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del progetto ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 22.


Luogo di provenienza dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. L'eventuale modifica di tale scelta non comporta diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore può cambiarli a seguito di autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del progetto.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e 2, nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei luoghi.

4. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In questi casi, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci per cento del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione di un nuovo prezzo.



Art. 23.

Ritrovamento di oggetti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il ritrovamento degli oggetti e la proprietà degli stessi sono disciplinati dalla normativa statale.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'amministrazione aggiudicatrice e alla soprintendenza provinciale competente. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della soprintendenza provinciale competente. L'appaltatore deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele nonché alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la sovrintendenza competente ne ha autorizzato il trasporto.

Art. 24.

Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; l'appaltatore trasporta e accatasta regolarmente i materiali di demolizione nel luogo stabilito negli atti contrattuali senza aver diritto a un compenso aggiuntivo, intendendosi compensato per questo con il prezzo relativo agli scavi e alle demolizioni.

2. Se gli atti contrattuali prevedono la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione del prezzo di contratto.

Art. 25.

Contestazioni tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverla riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori

nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Se l'appaltatore non comunica le sue osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 26.

Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del progetto; se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a carico dell'appaltatore.

3. Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando l'esistenza di vizi di costruzione è accertata, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 27.

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso, per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 28.

Responsabilità in caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà

1. L'appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'amministrazione aggiudicatrice che la direzione dei lavori. L'appaltatore risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite, rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto, alla loro perfetta riuscita e alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, nonché rispetto ai danni arrecati a costruzioni o beni di terzi, com-



prese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere è pertanto a carico dell'appaltatore.

2. Non è accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verifichino durante il corso dei lavori. Sono compensati all'appaltatore i danni riconosciuti esclusivamente per causa di forza maggiore, purché i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto.

3. Nessun indennizzo è comunque dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore e delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Sono perciò a carico esclusivo dell'appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'appaltatore medesimo sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

4. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso è riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore deve provvedere, in ogni caso, alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

5. L'appaltatore è obbligato a garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. Il medesimo è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto del contratto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per sua colpa.

Art. 29.

Oneri e obblighi a fine lavori

1. A fine lavori l'appaltatore deve ripristinare, a sua cura e spese, i cippi, eventualmente rimossi o danneggiati, che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

2. L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, se prescritto dalla normativa vigente, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.

3. Dopo la fine dei lavori, l'appaltatore deve produrre all'amministrazione aggiudicatrice i disegni «*as built*» delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

Capo V

CONTRATTI D'APPALTO INTEGRATO

Art. 30.

Esecuzione di contratti d'appalto integrato

1. Se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'amministrazione aggiudicatrice, l'appaltatore procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal capitolato speciale allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

2. Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile unico del progetto può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area interessata dalla localizzazione dell'opera.

3. Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'appaltatore, previa informazione al responsabile unico del progetto perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell'appaltatore.


4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori, a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Le variazioni contrattuali da apportare sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 11. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi. Restano, invece, a carico dell'aggiudicatario:

a) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti da apportare al progetto esecutivo che siano conseguenza di riscontrati errori ed omissioni del progetto medesimo;

b) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti che abbiano ad oggetto voci del computo metrico estimativo che il concorrente era tenuto ad accettare e per i quali aveva formulato l'offerta con importo complessivo fisso ed invariabile.

6. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnico-economica, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si intende parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i



termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, anche con riferimento ai soli costi di progettazione. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

7. Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del progetto avvia la procedura di risoluzione ai sensi della normativa statale.

8. L'amministrazione aggiudicatrice indica negli atti di gara le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

9. L'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 46-bis della legge provinciale viene corrisposta all'appaltatore solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 31.

Disposizioni relative al prezzo di contratti d'appalto integrato

1. Nell'appalto integrato, in caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso e invariabile e l'appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso e invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, o sono presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico.

2. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali o solamente nel computo metrico, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

Capo VI

TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPENSIONI

Art. 32.

Termini di esecuzione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'esecuzione del contratto può essere soggetta anche a scadenze intermedie, come stabilite dagli atti di gara e nel contratto.

3. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 35, non è ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente, all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore:

a) le difficoltà nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto nonché dal presente capitolato;

d) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

4. Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, i tempi necessari per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell'appaltatore.

5. Il cronoprogramma costituisce riferimento temporale per la valutazione dell'andamento delle lavorazioni. Se il cronoprogramma è predisposto facendo riferimento a date fisse di calendario, il direttore dei lavori, fermo restando il termine complessivo di esecuzione dei lavori, lo aggiorna costantemente, mediante scorrimento del calendario, all'effettivo andamento dei lavori, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute. In questi casi, l'appaltatore aggiorna contestualmente anche il programma dei lavori. L'aggiornamento di detti elaborati avviene senza oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, senza implicito riconoscimento di diritti in favore dell'appaltatore medesimo. In particolare, l'aggiornamento, ove causato da ritardi imputabili all'appaltatore, non comporta alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori o altro differimento ai fini dell'applicazione delle penali.


6. La proroga dei termini di esecuzione dei lavori può essere disposta nei casi previsti normativa statale.

Art. 33.

Penali da ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale. È fatta salva la possibilità per il contratto di prevedere una penale in misura giornaliera maggiore, secondo i criteri ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale.

2. Il contratto può prevedere l'applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a singole fasi o prestazioni, compreso l'otteni-



mento di certificazioni di qualità. Tali penali sono quantificate secondo i criteri ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale.

3. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro e non possono comunque superare, complessivamente, il limite massimo previsto dalla normativa statale.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dell'esecuzione del contratto. Se il ritardo nell'adempimento determina il superamento del limite massimo previsto dalla normativa statale, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi della normativa statale, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

5. Le penali, a cura del direttore dei lavori, sono iscritte in contabilità a debito dell'appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a scadenze intermedie che si applicano in occasione dell'emissione del certificato di pagamento riferito al primo stato di avanzamento utile. In ogni caso, qualora in corso d'opera la direzione dei lavori ritenga che il ritardo nell'esecuzione dei lavori possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, queste ultime possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

6. È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore, né legittima l'appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

7. Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

Art. 34.

Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto o, ove previsto dai documenti di gara, al termine contrattuale legittimamente prorogato, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, quantificato sulla base dei criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante apposita voce nel quadro economico dell'intervento o mediante apposito accantonamento, sempre che l'esecuzione del contratto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 35.

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.

2. In caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta al di fuori dei casi consentiti dalla normativa statale, su richiesta dell'appaltatore e previa iscrizione di specifica riserva nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta al risarcimento dei danni subiti secondo i criteri ed entro i limiti previsti dalla normativa statale.

Capo VII

CONTABILITÀ DEI LAVORI, PAGAMENTI ALL'APPALTATORE E VARIANTI

Art. 36.

Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato, e i lavori sono valutati secondo le regole previste dall'allegato B.

2. Se per qualsiasi legittimo impedimento non è possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

3. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la piattaforma telematica messa a disposizione dalla provincia per la tenuta della contabilità dei lavori. Il mancato utilizzo della piattaforma deve essere congruamente motivato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 37.

Anticipazioni all'appaltatore

1. Per l'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dall'art. 46-bis della legge provinciale, l'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice una garanzia fideiussoria costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La garanzia fideiussoria è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non



modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La garanzia decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

3. La garanzia fideiussoria per l'anticipazione è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti clausole:

a) che la somma garantita è pari all'anticipazione nella misura prevista dall'art. 46-*bis* della legge provinciale maggiorato dell'IVA;

b) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;

c) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto non procede secondo gli obblighi pattuiti, per ritardi imputabili all'appaltatore; in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, se non è diversamente stabilito, l'anticipazione è concessa, rispettivamente, all'impresa capogruppo o al consorzio ed è calcolata in rapporto all'intero importo contrattuale.

6. L'anticipazione non è integrata in caso di variante.

Art. 38.

Termini e modalità di pagamento all'appaltatore

1. I pagamenti all'appaltatore, in acconto e a saldo, sono effettuati nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale nonché, in ogni caso, all'ultimazione dei lavori.

3. In caso di contratto di cottimo di durata inferiore ai novanta giorni:

a) l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, come derivante dall'offerta e al netto delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo indicato nel contratto;

b) se nulla è indicato in contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento di un acconto in unica soluzione alla fine dei lavori, al netto delle trattenute di legge;

c) se non ha diritto al pagamento di acconti per espressa previsione contrattuale, il pagamento del corrispettivo dovuto avviene in un'unica soluzione finale in sede di pagamento del saldo.

4. Al raggiungimento del SAL, i pagamenti sono disposti previa redazione della relativa contabilità, a seguito del rilascio del certificato di pagamento e dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Fino al raggiungimento del cinquanta per cento dell'importo di contratto, i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione in partita provvisoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente.

5. Alla determinazione degli importi da liquidare concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento dei lavori viene corrisposta all'appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di partecipazione.

7. Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, vengono redatti, in modo contestuale, il conto finale e l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per l'adozione degli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, oltre alle trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi e quelli relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dagli stati di avanzamento precedenti all'ultimo.

8. Il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

9. All'atto di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore può chiedere il pagamento della rata di saldo previa presentazione di una garanzia fideiussoria che cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata con le seguenti clausole:

a) che la garanzia cessa al momento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi i termini di cui all'art. 26, comma 2, della legge provinciale;

b) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;



c) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

10. Nei casi previsti dal comma 9, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

11. L'emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui la normativa provinciale, il capitolato o il contratto, preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correttezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessaria, nonché il mancato aggiornamento del programma dei lavori sollecitato dal direttore dei lavori. La sospensione non comporta, a favore dell'appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 39.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori sono applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la Provincia di Trento, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Per tale personale, se prevista dai predetti contratti collettivi, è dovuta l'iscrizione alla cassa edile della Provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore e il subappaltatore devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del subappaltatore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

4. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore e al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarità contributiva positivo nonché previa verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

5. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 4, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 7. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.

6. La sospensione del pagamento prevista dal comma 5 è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro sul rispetto del comma 1 e sulla correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui si applica il comma 5.


7. Il corrispettivo non liquidato di cui ai commi 5 e 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 40.

Art. 40.

Pagamento diretto delle retribuzioni arretrate

1. In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente rilevata ai sensi dell'art. 39, commi 5 e 6, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il medesimo termine, le amministrazioni aggiudicatrici, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, provvedono al pagamento diretto ai lavoratori, anche in corso d'opera, delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o al subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.

2. Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile unico del progetto provvede all'inoltro delle richieste e



delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti. In tal caso, il pagamento del corrispettivo all'appaltatore o al subappaltatore inadempiente rimane sospeso, per l'importo corrispondente all'inadempienza, sino alla definizione della contestazione.

Art. 41.

Variazioni del progetto e modifiche del contratto

1. Le modifiche del contratto sono approvate dal responsabile unico del progetto, o da altro organo competente secondo l'ordinamento della amministrazione aggiudicatrice, a seguito di proposta o verifica del direttore dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.

2. Le modifiche contrattuali sono disposte:

a) con ordine di servizio previa adozione di atto di sottomissione, se non superano complessivamente, in aumento o in diminuzione, il sesto quinto dell'importo originario del contratto. In tali casi l'appaltatore è tenuto a eseguire il contratto alle condizioni originariamente previste, senza che possa trarne titolo per ottenere ristori, indennizzi, o risarcimenti di sorta o far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

b) con atto aggiuntivo, se superano il limite di cui alla lettera *a)*; in tal caso il responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. La mancata risposta dell'appaltatore entro il predetto termine si intende quale accettazione della variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; se l'appaltatore formula, relativamente alle modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, un'offerta diversa da quella derivante dall'offerta iniziale, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per assicurare la realizzazione dell'opera compatibilmente con le risorse finanziarie che ritiene di mettere a disposizione, ivi compresa la facoltà di recesso dal contratto.

3. Di norma le variazioni del progetto sono elaborate dal progettista.

4. Il direttore dei lavori può disporre direttamente modifiche contrattuali, previa comunicazione al responsabile unico del progetto, nei casi previsti dalla normativa statale.

5. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall'appaltatore e la variante progettuale deriva da errori od omissioni progettuali imputabili a lui medesimo, sono a totale carico di quest'ultimo l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Capo VIII

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Art. 42.

Disposizioni generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori

1. I lavori devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, nonché i regolamenti e le ordinanze adottate in materia dalle amministrazioni territorialmente competenti.

2. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori, se non adempie agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 43.

Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono obbligati ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.


2. Se l'appaltatore presenta proposte di integrazione al PSC, il coordinatore per la sicurezza si pronuncia tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle medesime entro il termine di tre giorni lavorativi dalla relativa presentazione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; la decisione del coordinatore è vincolante. Se il coordinatore non si pronuncia entro il predetto termine, prorogabile una sola volta di ulteriori tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

3. Il PSC costituisce parte integrante del contratto.

Art. 44.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per il suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché trasmettere



la copia o il duplicato informatico del piano operativo di sicurezza (POS) previsto dalla normativa statale, ivi compresa la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Questo articolo si applica anche ai subappaltatori dei subappaltatori.

Capo IX

SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Art. 45.

Autorizzazione al subappalto

1. Fermo restando che non è ammessa la sostituzione nell'esecuzione integrale del contratto, le prestazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, indicate negli atti di gara, sono subappaltabili, fatte salve le eventuali limitazioni al subappalto previste dall'amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara in ragione della particolare natura delle prestazioni da svolgere.

2. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto ai sensi della normativa statale, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione:

a) la richiesta di autorizzazione al subappalto;

b) copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente:

1) l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore, nel contratto deve essere altresì indicata la quota parte, riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore;

2) l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;

3) la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;

4) le clausole sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;

5) l'eventuale previsione del pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore, per stati di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in ragione della qualificazione del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al contratto;

c) la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;

f) dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;


g) se il subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

h) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto stabilito dal comma 3.

3. L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale verifica si intende effettuata se il subappaltatore è iscritto nell'elenco dell'art. 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

4. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso, preclude l'autorizzazione al subappalto o, se questa è già stata rilasciata, ne comporta la revoca e può costituire motivo di risoluzione del contratto principale, secondo l'apprezzamento del responsabile unico del progetto.

5. L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'im-



presa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.

7. L'appaltatore deve acquisire un'autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso è incrementato.

8. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Art. 46.

Adempimenti preliminari all'avvio dei lavori subappaltati

1. Prima dell'inizio dei lavori subappaltati, l'appaltatore aggiorna il programma dei lavori del contratto principale in base ai termini di esecuzione previsti per i lavori oggetto del contratto di subappalto e lo trasmette al direttore dei lavori.

2. Prima dell'inizio dei lavori subappaltati, l'appaltatore deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, la presenza di subappaltatori in cantiere. L'appaltatore deve dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 47.

Pagamento diretto al subappaltatore

1. Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore, l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice:

a) in occasione di ogni SAL, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto del contratto principale, la proposta di pagamento diretto a ciascun subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nel SAL oppure una dichiarazione con la quale attesta che nel medesimo periodo non vi sono lavorazioni eseguite da subappaltatori;

b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori affidati in subappalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti.

2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, il subappaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti emessa nei confronti dell'appaltatore. Il pagamento diretto al subappaltatore è effettuato nei limiti dell'importo delle lavorazioni eseguite risultante dal contratto di appalto.

3. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento a favore del subappaltatore, a seguito della verifica della regolarità di quest'ultimo nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento dei lavori, nonché della verifica della correttezza retributiva ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; prima di procedere al pagamento, se richieste dal bando, l'amministrazione aggiudicatrice acquisisce altresì le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti.

4. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate dall'appaltatore le ritenute previste dall'art. 39, comma 3. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

5. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, comunicata dalle parti e accertata dalla direzione dei lavori e annotata negli atti contabili.


6. Se l'appaltatore non effettua le comunicazioni previste dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice invita il medesimo appaltatore a provvedervi entro trenta giorni. Se entro il predetto termine l'appaltatore non effettua la comunicazione o non comunica la propria contestazione al pagamento diretto del subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice procede a prescindere dalle predette comunicazioni. In caso di contestazione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia.

7. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei limiti dell'importo risultante dal proprio debito verso l'appaltatore. In caso di insufficienza dell'importo dovuto all'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto al subappaltatore della differenza con il pagamento successivo; in tal caso, l'appaltatore può provvedere al pagamento della differenza al subappaltatore, trasmettendo all'amministrazione aggiudicatrice la fattura quietanzata corredata dalla prova dell'avvenuto incasso da parte del subappaltatore, e l'amministrazione aggiudicatrice è liberata da ogni obbligo verso il subappaltatore.

Art. 48.

Subcontratti stipulati dall'appaltatore o dal subappaltatore

1. Ai sensi della normativa statale, per tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore e, per il tramite di quest'ultimo, il subappaltatore, devono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono



altresì comunicate all'amministrazione aggiudicatrice modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2. Il subappaltatore può procedere al subappalto delle prestazioni a lui affidate, nel rispetto delle limitazioni previste negli atti di gara. E in ogni caso vietato l'ulteriore subappalto.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

Art. 49.

Disposizioni generali

1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture eseguiti in economia si applicano le disposizioni previste da questo capo e, per quanto dalle stesse non diversamente disposto, le ulteriori disposizioni previste da questo capitolo in quanto compatibili.

Art. 50.

Responsabilità

1. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di imprese, le stesse sono responsabili dell'esecuzione secondo le regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di affidamento ai sensi dell'art. 176, comma 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento, la responsabilità dell'impresa si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.

2. In relazione alle opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia, il dirigente della struttura competente provvede comunque alla designazione del direttore dei lavori, responsabile della corrispondenza delle opere agli elaborati tecnici, secondo le disposizioni vigenti in materia. La designazione del direttore dei lavori è effettuata mediante ordine di servizio, anche riferito ad una pluralità di opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia.

Art. 51.

Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:

a) se a cottimo, nel libretto di misura e nel registro di contabilità;

b) se in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 176, comma 1, lettera *b)* del regolamento, nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;

c) se in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 176, comma 1, lettera *c)* del regolamento, in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura e i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000,00 euro è sufficiente che il direttore dei lavori alleggi l'attestazione di regolare esecuzione alla fattura o alla nota dei lavori eseguiti, o, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

Art. 52.

Certificato di regolare esecuzione

1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione.

2. Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non superiore a 50.000,00 euro, l'attestazione di regolare esecuzione del direttore lavori allegata alla fattura o alla nota dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 51, comma 2, tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con esso si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

Capo XI

ECCEZIONI E RISERVE

Art. 53.

Sottoscrizione del registro di contabilità e apposizione di riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Se l'appaltatore non firma il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine preteritorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore firma il registro di contabilità con riserva e l'esplicazione e la quantificazione della stessa non sono possibili al momento della sua formulazione, egli deve esplicitarla, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto nonché le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a pagare.



5. Se l'appaltatore non firma il registro di contabilità nel termine di cui al comma 2, o lo fa con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Art. 54.

Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore deve uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale dei lavori si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, con i contenuti previsti a pena di inammissibilità dalla normativa statale.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Art. 55.

Esame delle riserve

1. Le riserve formulate dall'appaltatore sono segnalate, entro quindici giorni dalla data di formulazione, dal direttore dei lavori al responsabile unico del progetto, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

2. Il responsabile unico del progetto accerta la tempestività delle riserve, la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate le condizioni previste per l'attivazione dell'accordo bonario ai sensi della normativa statale; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate da circostanziati e oggettivi elementi descrittivi o da idonea documentazione.

3. Ai fini del comma 2, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto nei seguenti casi:

a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;

b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al

momento della stipula del contratto relativamente a smiamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;

c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'appaltatore;

d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

e) sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.

4. Non sono altresì esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto le contestazioni che non costituiscono riserva ai sensi della normativa statale.

5. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione.

6. Se si verificano le condizioni previste per l'attivazione dell'accordo bonario ai sensi della normativa statale, si procede nel seguente modo:

a) il responsabile unico del progetto provvede a redigere una relazione riservata e ad acquisire quelle del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo ove nominato;

b) il responsabile unico del progetto formula una proposta di accordo bonario entro novanta giorni e provvede a verificare con l'appaltatore la possibilità dell'accordo; sulla proposta di accordo bonario è raccolto il parere della struttura competente in materia legale nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico previsto dal capo X della legge provinciale, ove richiesto;

c) se le parti accettano la proposta di accordo bonario entro quarantacinque giorni dalla sua formulazione, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti; il responsabile unico del progetto dispone i conseguenti atti di variante e la relativa copertura finanziaria;

d) il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale secondo quanto previsto dalla normativa statale;

e) in caso di rifiuto della proposta da parte dell'appaltatore che ha formulato le riserve o di inutile decorso del termine previsto dalla lettera c), il responsabile unico del progetto dispone la pronuncia definitiva sulle riserve.

7. Se non si verificano le condizioni previste per l'attivazione dell'accordo bonario ai sensi della normativa statale, le riserve iscritte dall'appaltatore devono essere riproposte, a pena di decadenza, nello stato del conto finale dei lavori. All'atto della firma del conto finale, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario. Dopo che l'appaltatore ha firmato il conto finale dei lavori il responsabile uni-



co del progetto, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata in cui esprime parere motivato sulla fondatezza delle eventuali riserve e domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario. Le riserve sono esaminate a fine lavori secondo la procedura prevista dal comma 6, fermo restando che i termini previsti dalle lettere *b)* e *c)* sono sostituiti rispettivamente da quelli previsti dall'art. 26, comma 1 e 2, della legge provinciale.

8. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

9. Se sono decorsi i termini di cui all'art. 26, comma 2, della legge provinciale senza che sia stato effettuato e approvato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile unico del progetto istanza per l'avvio del procedimento di accordo bonario di cui al presente articolo.

Art. 56.

Foro competente

1. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello di Trento. Per le opere della provincia e dei suoi enti strumentali o ad essi delegate è escluso l'arbitrato. Le altre amministrazioni aggiudicatrici applicano la normativa statale.

Capo XII

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Art. 57.

Certificato di ultimazione dei lavori

1. In seguito alla comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, in contraddittorio con l'appaltatore medesimo, redige il certificato di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa statale. In ogni caso, alla scadenza del termine di esecuzione, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Fatti salvi i successivi accertamenti, se il direttore dei lavori rileva, anche sommariamente, vizi o difformità di costruzione, nel certificato di ultimazione assegna all'appaltatore un termine entro cui l'appaltatore medesimo è tenuto a eliminarli a sue spese e con le modalità prescritte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno dell'amministrazione aggiudicatrice e ferme restando, in caso di violazione, le detrazioni definite in sede di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 58.

Manutenzione ordinaria gratuita

1. Dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve assicurare la manutenzione ordinaria gratuita dell'opera ultimata fino all'emis-

sione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nei casi previsti dall'art. 61, l'obbligo di gratuita manutenzione cessa all'atto della presa in consegna anticipata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 59.

Avviso pubblico di ultimazione dei lavori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del progetto ne dà avviso ai comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione nel rispettivo albo telematico, di un avviso contenente l'invito, per coloro i quali vantano crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso il termine previsto dal comma 1, il sindaco trasmette al responsabile unico del progetto i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile unico del progetto invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti, anche relativi a richieste pervenute antecedentemente all'avviso previsto dal comma 1, e rimette all'organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati ai sensi del comma 2, il suo parere in merito a ciascun titolo di credito addotto e le prove delle eventuali tacitazioni.

Art. 60.

Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori

1. Il collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.

2. Il termine per l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è sospeso se:

a) è accertata, congiuntamente dal direttore dei lavori e dal collaudatore, l'impossibilità temporanea di accedere al cantiere per effettuare le operazioni di collaudo;


b) sono accertati difetti costruttivi o altre mancanze o difformità esecutive rispetto all'opera progettata, fino a quando l'appaltatore non ha accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il periodo di sospensione non è considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 61.

Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera o dei lavori realizzati, o parte di essi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.



2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice ne dà comunicazione per iscritto all'appaltatore, il quale non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.

3. La presa di possesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile unico del progetto, in presenza dell'appaltatore o, in caso di sua assenza, di due testimoni.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, su richiesta del direttore dei lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della direzione dei lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione dell'opera.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questo capitolato acquista efficacia a partire dal 15 settembre 2023 e si applica con riguardo all'esecuzione dei lavori pubblici il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Elenco degli allegati parte integrante:

001 Allegato A

002 Allegato B

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 agosto 2023, n. 21-97/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg. (Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)).

(*Pubblicato nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 agosto 2023, n. 34/2023 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg «Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1446 di data 18 agosto 2023 recante Approvazione del regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg (Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg

1. Alla fine del titolo del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg sono inserite le seguenti parole: «e di altri strumenti di autodifesa».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg è inserito il seguente:


«1-bis. Questo regolamento detta disposizioni concernenti gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsicina compresi nelle dotazioni del personale del CFT, determinando i servizi per i quali il personale è dotato di detti strumenti di autodifesa, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito con legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg

Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Disposizioni concernenti gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo na-*



turale a base di capsaicina) — 1. Al fine di tutelare il personale del CFT specializzato nella gestione dei grandi carnivori, in particolare degli orsi, o che opera nelle aree geografiche interessate dalla presenza degli stessi, l'amministrazione può assegnare al medesimo personale strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina (di seguito denominato *spray* anti-orso), da portare senza licenza e durante il servizio, la cui tipologia è stabilita con decreto del Presidente della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

2. Il porto dello *spray* anti-orso avviene nei periodi e nelle attività connesse alla gestione dell'orso, in particolare nelle attività di presidio e di dissuasione nei confronti di animali confidenti, di rilievo danni, di sopralluoghi a seguito di investimenti stradali o di interazioni con l'uomo, nonché in tutte le fasi di cattura e gestione di orsi, e in ogni caso, in tutte le attività d'istituto in cui il personale del CFT opera nell'ambito delle aree geografiche interessate dalla presenza dell'orso, comprese le attività di supporto nella ricerca di persone disperse.

3. Lo *spray* anti-orso può essere usato solo in luoghi aperti, in situazioni di necessità o per attività di presidio e di dissuasione nei confronti di animali confidenti.

4. Il personale del CFT previsto dal comma 1 effettua specifici corsi di formazione ed aggiornamento sull'uso dello *spray* anti-orso. La formazione iniziale ha una durata di almeno due ore. L'aggiornamento è effettuato a cadenza annuale e ha una durata pari ad almeno un'ora.

5. I dispositivi contenenti lo *spray* anti-orso sono presi in carico dall'Armeria del CFT e registrati in un apposito registro in dotazione alla stessa, ove sono documentati tutti i movimenti dei dispositivi. La dotazione dei dispositivi al personale previsto dal comma 1 avviene a titolo di dotazione di reparto.

6. Il personale custodisce lo *spray* anti-orso nell'apposita fondina applicata alla cintura dell'uniforme. All'occorrenza, lo *spray* anti-orso va rapidamente estratto e utilizzato in condizioni di sicurezza.

7. Il capo del CFT può dettare disposizioni attuative di questo articolo, con particolare riguardo alle circostanze concrete in cui si svolgono le attività di istituto del personale.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00341

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 maggio 2023, n. 11.

Modifiche del regolamento di esecuzione sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 1° giugno 2023, n. 22 - Sez. Gen.*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 23 maggio 2023, n. 424;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

«*b*) frutticoltura e viticoltura: euro 612,00 mensili per ettaro;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono inserite le seguenti lettere *b/bis*) e *b/ter*):

«*b/bis*) ortaggi e piccoli frutti: euro 380,00 mensili per ettaro;

b/ter) castagneti e cereali: euro 150,00 mensili per ettaro;».

Art. 2.

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento si applicano dal 1° luglio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 maggio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

23R00351



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2023, n. 12.

Modifica al regolamento di esecuzione sulla formazione medica specialistica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'8 giugno 2023, n. 23 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2023, n. 456;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, «Regolamento sulla formazione medica specialistica»

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

«1. Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all'art. 22 della legge coloro che sono in possesso almeno dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.»

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2023, n. 13.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'8 giugno 2023, n. 23 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2023, n. 467;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 21.3 dell'art. 21 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa statale: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.»


Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 27 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«2. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.»

Art. 3.

1. Il modulo B dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è sostituito dal modulo B allegato al presente decreto.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

23R00353

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2023, n. 30/R.

Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 28 luglio 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali periodo 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

Vista la deliberazione 53/2023/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, del 12 gennaio/2 marzo 2023;

Visto il regolamento regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88);

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43»);

Visto il regolamento regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'art. 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale»);

Visto il regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio». Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);

Visto il regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»);

Visto il regolamento regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020»);

Visto il regolamento regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023);

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 18 maggio 2023;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 maggio 2023;

Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 4 luglio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2023, n. 816;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 55/2008 autorizza l'approvazione, oltre che di leggi, di regolamenti di manutenzione di una pluralità di disposizioni;

2. Per pulizia ordinamentale e delle banche dati è necessario abrogare il regolamento emanato con d.p.g.r. 9/R/2023, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 15 marzo 2023, in un testo non corretto a causa di un problema informatico, e però entrato formalmente in vigore prima dell'approvazione, da parte della Giunta,



del regolamento nel testo corretto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023) con una nuova numerazione (6 aprile 2023, n. 17/R) e medesimi titolo e oggetto, che è quello da applicare;

3. Per esigenze di certezza, a seguito dell'abrogazione del d.p.g.r. 9/R/2023, è necessario ribadire il compimento degli effetti abrogativi da esso già prodotti su due regolamenti previgenti, apportando al preambolo e all'art. 44 un correttivo testuale;

4. Nel regolamento emanato con d.p.g.r. 47/R/2018 di attuazione del testo unico del sistema turistico regionale è necessario adeguare i rinvii alla legge regionale sul commercio, sostituendo quelli alla previgente legge regionale n. 28/2005 con quelli alla vigente legge regionale n. 62/2018;

5. È opportuno per pulizia ordinamentale abrogare due regolamenti di protezione civile le cui disposizioni sono state superate a seguito dell'approvazione della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

6. Per esigenze di coordinamento normativo è opportuno abrogare l'art. 9-*bis* del regolamento emanato con d.p.g.r. 41/R/2004 riconducendo la disciplina della nomina del responsabile unico del procedimento alla disposizione generale dettata dal regolamento 43/R/2020;

7. È necessario apportare al regolamento emanato con d.p.g.r. 33/R/2010 le modifiche richieste dall'introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale ad opera dell'art. 12 del CCNL funzioni locali, triennio 2019-2021, che inquadra il personale in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali;

8. È necessario apportare al regolamento emanato con d.p.g.r. 33/R/2010 le modifiche conseguenti a quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e dal successivo regolamento attuativo, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 circa la confluenza nel PIAO dei diversi Piani di programmazione già previsti per le amministrazioni pubbliche;

9. È necessario integrare la previsione dell'art. 13 del regolamento emanato con d.p.g.r. 43/R/2020 con una fattispecie enucleata dalla Corte dei conti sezione Toscana;

10. È necessario adeguare il testo del regolamento emanato con d.p.g.r. 38/R/2011 a quanto stabiliscono le «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» approvate con l'Accordo Stato regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015;

11. Nel regolamento emanato con d.p.g.r. 1/R/2012 è necessario aggiornare i rinvii alla fonte di disciplina l'autorizzazione all'attività di trasporto sanitario, che non è più la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25, ma la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83, e modificare la denominazione dell'organismo di controllo, ora «Commissione di Vigilanza e controllo»;

12. Nell'allegato A al d.p.g.r. 1/R/2012 è necessario sostituire il riferimento al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 28/1993 con quello, aggiornato al registro unico nazio-

nale del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

13. È necessario adeguare il testo del regolamento emanato con d.p.g.r. 7/R/2017 alle modifiche apportate alla legge regionale n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) dalla legge regionale n. 69/2019, che ha disciplinato in modo più strutturato e coerente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento il Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, per promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare un processo di condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l'utilizzo da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati;

14. È necessario modificare il testo del d.p.g.r. 7/R/2017 per implementare e consolidare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di dati territoriali attraverso la costituzione di una piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di avvio, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

15. È opportuno recepire le segnalazioni contenute nel parere della Prima commissione, relative alla parte di modifica del d.p.g.r. 7/R/2017 su cui in particolare è stata segnalata una necessità di integrazione, sempre di carattere manutentivo, del relativo preambolo, integrando in tal senso l'art. 28;

Si approva il presente regolamento:

Capo I AMBIENTE

Art. 1.

Prestazione energetica degli edifici. Abrogazione del d.p.g.r. 9/R/2023

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2023, n. 9/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica) è abrogato.

Art. 2.

Modifiche al titolo del d.p.g.r. 17/R/2023

1. Nel titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023) le parole « Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023» sono soppresse.



Art. 3.

*Conferma effetti abrogativi.
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 17/R/2023*

1. Nel preambolo del d.p.g.r. 17/R/2023, al considerato n. 21, le parole «sono abrogati e cessano di avere efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «restano abrogati».

Art. 4.

*Conferma effetti abrogativi.
Modifiche all'art. 44 del d.p.g.r. 17/R/2023*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 44 del d.p.g.r. 17/R/2023 le parole «sono abrogati e cessano di avere efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «restano abrogati».

Capo II

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.

*Requisiti e servizi minimi degli affittacamere.
Modifiche all'art. 47 del d.p.g.r. 47/R/2018*

1. Al comma 7 dell'art. 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»), le parole «49 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)» sono sostituite dalle seguenti: «54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)».

Art. 6.

*Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca.
Modifiche all'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2018*

1. Al comma 3 dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2018, le parole «45 della legge regionale n. 28/2005» sono sostituite dalle seguenti: «52 della legge regionale n. 62/2018».

Capo III

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 7.

Abrogazione del d.p.g.r. 69/R/2004

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività», concernente Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza) è abrogato.

Art. 8.

Abrogazione del d.p.g.r. 24/R/2008

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività". Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività") è abrogato.

Capo IV

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 9.

*Responsabile unico del procedimento.
Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2004*

1. L'art. 9-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88) è abrogato.

Capo V

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Sezione I


PERSONALE. MODIFICHE AL D.P.G.R. 33/R/2010

Art. 10.

Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall'esterno. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Al comma 1 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»), le parole «categorie A, B, C e D» sono sostituite dalle seguenti: «aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari e dell'elevata qualificazione».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «categorie A e B» sono sostituite dalle seguenti: «aree degli operatori e degli operatori esperti».



Art. 11.

Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «categorie A e B» sono sostituite dalle seguenti: «aree degli operatori e degli operatori esperti».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «categorie C e D» sono sostituite dalle seguenti: «aree degli istruttori e dei funzionari e dell'elevata qualificazione».

Art. 12.

*Corso-concorso.
Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «alla categoria» sono sostituite dalle seguenti: «all'area».

2. Al comma 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «la categoria» sono sostituite dalle seguenti: «l'area».

Art. 13.

*Categorie riservatarie e preferenze.
Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La lettera *a)* del comma 5 dell'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente: «*a)* dal numero dei figli a carico;».

Art. 14.

*Commissioni esaminatrici.
Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 2 dell'art. 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «di categoria A e B» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree degli operatori e degli operatori esperti».

2. Al comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «di categoria C» sono sostituite dalle seguenti: «dell'area degli istruttori».

3. Al comma 4 dell'art. 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «di categoria A e B» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree degli operatori e degli operatori esperti», e le parole «di categoria C» sono sostituite dalle seguenti: «dell'area degli istruttori».

4. Al comma 5 dell'art. 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «di categoria non inferiore alla C» sono sostituite dalle seguenti: «inquadrato in area non inferiore a quella degli istruttori».

5. Al comma 9 dell'art. 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola «categorie» è sostituita dalla seguente: «aree».

Art. 15.

Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro. Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Alla lettera *d-bis)* del comma 1 dell'art. 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «posizione organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «incarico di posizione di elevata qualificazione».

2. Al comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «posizione organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «posizione di elevata qualificazione».

Art. 16.

Prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro. Modifiche all'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Nella rubrica dell'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010, le parole «Piano della qualità della» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010, le parole «il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione annuale con proiezione triennale della prestazione organizzativa.».

3. Al comma 2 dell'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «Nel piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «Nella programmazione.».

4. Al comma 3 dell'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «il piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione», e la parola «categorie» è sostituita dalla seguente: «aree».

Art. 17.

Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'art. 28-septies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Al comma 2 dell'art. 28-septies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «nel piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione.».

Art. 18.

Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale. Modifiche all'art. 28-octies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 28-octies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «nel piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione.».

Art. 19.

*Sistema premiante e fasce di merito.
Modifiche all'art. 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «nel piano della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione.».

2. Ai commi 3 e 4 dell'art. 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola «categorie» è sostituita dalla seguente: «aree».



Sezione II

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 20.

*Incentivi per funzioni tecniche.
Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 43/R/2020*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020») è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento delle attività previste suscettibili di incentivazione, si può procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo tecnico.»

Capo VI

SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE

Sezione I

TUTELA DEGLI ANIMALI. MODIFICHE AL D.P.G.R. 38/R/2011

Art. 21.

*Attività e terapie assistite da animali.
Modifiche all'art. 7 del d.p.g.r. 38/R/2011*

1. Al comma 4 dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43») le parole «esperto in comportamento animale» sono sostituite dalle seguenti: «esperto in interventi assistiti con animali».

Sezione II

SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA. MODIFICHE AL D.P.G.R. 1/R/2012

Art. 22.

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 1/R/2012

1. Dopo il quarto visto del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'art. 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale») è inserito il seguente:

«Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);».

2. Nel preambolo del regolamento 1/R/2012, al considerato 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, poi abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) che ora regola la materia».

Art. 23.

*Iscrizione nell'elenco regionale.
Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 1/R/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole «legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario)».

Art. 24.

*Cancellazione dall'elenco regionale.
Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 1/R/2012*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole «dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della legge regionale n. 25/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all'art. 10 della legge regionale n. 83/2019».

Art. 25.

*Verifica dei requisiti.
Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 1/R/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole «Commissione di Vigilanza di cui all'art. 5 della legge regionale n. 25/2001» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di Vigilanza e controllo di cui all'art. 10 della legge regionale n. 83/2019».

2. Ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole «Commissione di Vigilanza» sono sostituite dalle seguenti «Commissione di Vigilanza e controllo».

Art. 26.

Modifiche all'allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012

1. Nell'allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012, al comma 3 del paragrafo «Requisiti tecnologici» le parole «della legge regionale n. 25/2001» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale n. 83/2019».

2. Nell'allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012:

a) al punto 1 del paragrafo «Requisiti organizzativi» le parole «Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 28/1993» sono sostituite dalle seguenti: «Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)»;

b) al punto 5 del paragrafo «Requisiti organizzativi» le parole «dalla legge regionale n. 25/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale n. 83/2019».



Capo VII
URBANISTICA

Art. 27.

Modifiche al titolo del d.p.g.r. 7/R/2017

1. Nel titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio». Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale) le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5», e le parole «Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio».

Art. 28.

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 7/R/2017

1. Nel preambolo del d.p.g.r. 7/R/2017, al Considerato n. 16:

a) le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

b) la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale»;

c) le parole «informativo geografico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «informativo regionale integrato per il governo del territorio».

Art. 29.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 7/R/2017

1. Al comma 1 e alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «56, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «55, comma 4».

Art. 30.

*Sistema informativo regionale.
Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. La rubrica dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituita dalla seguente:

«Enti partecipanti al sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio».

2. Al comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «Il sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato "sistema informativo"» sono sostituite dalle seguenti: «Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato "sistema regionale"».

3. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «informativo» è sostituita dalla seguente: «regionale».

4. Al comma 2 dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «sistema informativo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema regionale», la parola «geografici» è sostituita dalla seguente: «territoriali», e la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale».

5. Al comma 3 dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale», e la parola «geografico» dopo «software» è soppressa.

Art. 31.

*Base informativa territoriale regionale.
Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. Nella rubrica dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale».

2. Il comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:

«1. La base informativa territoriale regionale (BIT) di cui all'art. 55 della legge regionale n. 65/2014 è costituita, oltre che dai dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento, anche dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all'articolo 5.».

3. Il comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di cui all'art. 55, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale n. 65/2014.».

4. Al comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «BIGR» è sostituita dalla seguente: «BIT».

5. All'alinea del comma 5 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «del sistema informativo» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema regionale».

6. Al comma 6 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «informativo» è sostituita dalla seguente: «regionale».

7. Ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «BIGR» è sostituita dalla seguente: «BIT».


Art. 32.

*Programmi di realizzazione della base informativa.
Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. Nella rubrica dell'art. 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale».

2. Al comma 6 dell'art. 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «informativo» è sostituita dalla seguente: «regionale».

3. Al comma 7 dell'art. 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».



Art. 33.

*Metadati di documentazione.
Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «informativo» è sostituita dalla seguente: «regionale», e la parola «BIGR» è sostituita dalla seguente: «BIT».

2. Al comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «56, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «55».

3. Al comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale».

4. Al comma 4 dell'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografiche» è sostituita dalla seguente: «territoriali».

Art. 34.

*Infrastruttura per l'informazione territoriale.
Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. La rubrica dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituita dalla seguente: «Infrastruttura per l'informazione territoriale».

2. Al comma 1 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «L'infrastruttura geografica regionale (IGR)» sono sostituite dalle seguenti: «L'infrastruttura per l'informazione territoriale», e dopo le parole «sistema informativo» sono aggiunte, in fondo, le seguenti: «regionale integrato».

3. Al comma 2 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «l'infrastruttura geografica per la gestione della BIGR» sono sostituite dalle seguenti: «l'infrastruttura per l'informazione territoriale per la gestione della BIT», e le parole «BIGR stessa» sono sostituite dalle seguenti: «BIT stessa».

4. Al comma 3 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «dei» è sostituita dalla seguente: «i».

5. Ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «L'infrastruttura geografica regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'infrastruttura per l'informazione territoriale».

6. Al comma 5 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «BIGR» è sostituita dalla seguente: «BIT».

7. Al comma 6 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «della BIGR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'infrastruttura per l'informazione territoriale».

8. Il comma 7 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:

«7. La Regione assicura il coordinamento e favorisce la cooperazione con gli altri soggetti pubblici sia a livello regionale che interregionale e nazionale, nell'ottica dell'evoluzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale di dati territoriali geografici quale sistema integrato dei soggetti che realizzano la BIT e quale componente dell'infrastruttura nazionale di dati territoriali.».

Art. 35.

*Specifiche tecniche.
Modifiche all'art. 7 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 7 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «informativo» è sostituita dalla seguente: «regionale».

Art. 36.

Conferimento strumenti e dei dati nel sistema informativo. Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 7/R/2017

1. Nella rubrica dell'art. 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografico» è sostituita dalle seguenti: «regionale integrato per il governo del territorio».

2. Al comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «informativo» è sostituita dalla seguente: «regionale».

3. Al comma 2 dell'art. 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «BIGR» è sostituita dalla seguente: «BIT».

Art. 37.

*Accesso alla base informativa territoriale regionale.
Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2017*

1. Nella rubrica dell'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «geografica» è sostituita dalla seguente: «territoriale».

2. Al comma 1 dell'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole «informativa geografica» sono sostituite dalle seguenti: «informativa territoriale», e le parole «dall'infrastruttura geografica regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'infrastruttura per l'informazione territoriale regionale».

3. Al comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola «BIGR» è sostituita dalla seguente: «BIT».

4. Il comma 3 dell'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Per la cessione attraverso i servizi di rete dei dati territoriali di proprietà della Regione sono adottate le licenze Creative Commons e in particolare:

a) la licenza CC-BY, nella versione di volta in volta più recente, per tutti i dati territoriali direttamente prodotti dalla Regione;

b) la licenza CC-BY-SA, nella versione di volta in volta più recente, per i dati territoriali conferiti alla BIT dagli enti, diversi dalla Regione, di cui all'art. 2.».


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2023

GIANI

23R00388



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R della Regione Toscana recante «Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 26 luglio 2023, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 18 agosto 2023).

Con riferimento al regolamento regionale in oggetto, si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'art. 19 deve leggersi nel modo che segue:

«1. Al comma 2 dell'art. 28-*duodecies* del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “Nel piano della qualità” sono sostituite dalle seguenti: “Nella programmazione”».

23R00389

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-050) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 2 1 6 *

€ 3,00

